



COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 25 Luglio 1995.

Modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 in data 27 Settembre 2007 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 febbraio 2008.

Modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 11 marzo 2013.

Modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.58 in data 30 dicembre 2020.

Modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.1 in data 18 febbraio 2021.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 22 marzo 2021 per decorrenza dei termini.

Codognè, lì 22 MARZO 2021

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Vendramini Mario

CAPO I°
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

FINALITA' DELLE NORME

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo VI del TULLSS approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, alla L. n. 130 del 30 marzo 2001, al D.M. 9 luglio 2002, al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, al D.l.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss. m. e i. e ad ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

ART. 2

COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio, secondo le rispettive attribuzioni, i quali si avvarranno, per lo scopo, del Medico nominato dalla competente ULS, dei medici necroscopi, della Polizia Locale, dell'Ufficio tecnico e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

Il medico nominato dalla competente ULS vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART.3

DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficio di Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dalla abitazione del defunto;
- da un direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile.

ART. 4

DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4 i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è compreso.

Qualora il deceduto fosse residente in una unità sanitaria locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente alla tenuta del registro delle cause di morte.

ART. 6

COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATO

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Responsabile di Servizio deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7

RINVENIMENTO DI PARTE DI CADAVERI O DI RESTI MORTALI

Nei casi di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne fa subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ULS competente.

La ULS incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Responsabile di Servizio ed alla autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8

MEDICO NECROSCOPO

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla ULS.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono, per tali attività, dal coordinatore sanitario della ULS e a questi riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III°

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 9

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvo i casi indicati al comma 1° art. 8 D.P.R. 10.9.90 n. 285 e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, su apposito modulo.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non oltre le 30 ore, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.

ART. 10

NULLA OSTA DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che tratti di sepoltura di parti di cadaveri o ossa umane.

ART. 11

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. 3.11.2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ULS.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione del feto, domanda di seppellimento alla ULS, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV°

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti secondo le modalità indicate nell'art. 8 D.P.R. 10.9.90 n. 285.

ART. 13

PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14

PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA O DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando

altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ULS, il Responsabile di Servizio può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15

DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità devono essere adottate le misure cautelative necessarie.

ART. 16

PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ULS in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.64 n. 185. Per precisazioni si veda l'art. 15 punti 2 e 3 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90.

ART. 17

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.

In apposito locale nei cimiteri comunali, distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 50, per il periodo prescritto di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18

TRASPORTO DI SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali per il trasporto.

Il Comune potrà, sussistendone le condizioni, chiedere il rimborso ai soggetti di cui all'art.433 c.c.

ART. 19

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla competente ULS, ad assicurare la sorveglianza da parte del personale addetto al servizio cimiteriale.

ART. 20

DEPOSITI ED OBITORI SPECIALI

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V°

SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 21

RISCONTRO DIAGNOSTICO-RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa riferimento agli artt. da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alle norme in detti articoli richiamate ed a ogni altra vigente in materia.

ART. 22

DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere deve essere rimosso e posto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o quanto meno avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di una soluzione disinfettante.

ART. 23

OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 24

CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 25

DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità.

E' altresì vietato per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nella parti decorative della cassa.

ART. 26

ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui agli artt. 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in un Comune distante non più di 100 km e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero per la Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 27

CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI DEL COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione o al trasporto da e per l'estero o altro Comune, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altro di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,500 se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 28

FERETRI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, D.P.R. n. 285 del 10.9.90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 29

CHIUSURA DEL FERETRO

Il Responsabile di Servizio per mezzo del medico della ULS, dei vigili sanitari o ispettori di igiene, della Polizia Locale e del personale addetto al servizio cimiteriale vigila affinché vengano osservate le prescrizioni delle leggi vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo e che la cassa o le casse stesse siano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 24, 25 e 27 e portino il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 30

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino essere a totale carico del Comune, sempre che la salma debba essere inumata o tumulata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VI°

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 31

ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

E' vietato trasportare o seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

ART. 32

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE

I trasporti funebri devono, in ogni caso, essere effettuati in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il medico nominato dalla competente ULS vigila e controlla direttamente con i vigili sanitari o urbani il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

ART. 33

CARRI FUNEBRI E RIMESSE

Per le caratteristiche, l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse, si fa espresso rinvio alle norme contenute negli artt. 20 e 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.

ART. 34

ONORANZE A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'autorità sanitaria locale competente, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 35

TRASPORTO DELLE SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Tale trattamento è eseguito dal medico nominato dalla competente ULS o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 36

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile di Servizio, la quale deve essere consegnata al personale addetto al servizio cimiteriale, unitamente al permesso di seppellimento.

ART. 37

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori Comune, è autorizzato dal Responsabile di Servizio secondo le prescrizioni stabilite negli artt. da 23 a 32.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche a detti Comuni.

ART. 38

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli artt. 34 e 35.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo art. 45 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 39

TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE GENERI

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Responsabile di Servizio del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 37.

ART. 40

OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Responsabile di Servizio del luogo ove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o aereo, il decreto di cui sopra deve restare in consegna la vettore.

ART. 41

TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagine scientifiche, si eseguono le norme dei precedenti articoli.

ART. 42

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

La consegna alle sale anatomiche universitarie di cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e ss. mm. e ii., all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

ART. 43

DISPOSIZIONI VARIE

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 42, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici,

debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione dei cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 42, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori della sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese a carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

ART. 44

TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 37 e 45, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART.45

TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO

I trasporti da e per l'estero vengono effettuati osservando le prescrizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.

CAPO VII°

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 46

DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.

Tale documento deve essere ritirato dal personale addetto al servizio cimiteriale alla consegna di ogni feretro e conservato presso di sé.

ART. 47

RICEVIMENTO DEI CADAVERI

Nei Cimiteri del Comune hanno diritto di sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art 11 del presente Regolamento;
- e) i cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita, compresi colori i quali hanno stabilito la loro residenza in strutture socio assistenziali situate fuori dal comune;
- f) i cadaveri di persone il cui parente in linea retta sino al primo grado o collaterale sino al secondo, o il coniuge, abbia la residenza nel comune;
- g) i cadaveri delle persone aventi in vita la residenza nelle zone limitrofe di Comuni confinanti e comprese entro gli ambiti delle parrocchie del Comune di Codognè;
- h) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e per i quali non ricorrono le condizioni di cui ai punti che precedono, ma aventi parenti di primo grado già sepolti nel cimitero stesso;
- i) i resti mortali, le ossa o le ceneri delle persone sopraelencate;
- j) i resti mortali, le ossa o le ceneri di persone diverse da quelle sopraelencate purché vengano inseriti in loculi, ossari, tombe private o tombe a terra già occupati/e e il richiedente la tumulazione sia il concessionario o i suoi eredi legittimi e per la inumazione i richiedenti siano gli eredi legittimi del defunto.

La Giunta Comunale può ammettere alla sepoltura nei cimiteri, compatibilmente con la disponibilità di ricezione degli stessi, anche i cadaveri o le ceneri di persone diverse da quelle indicate al comma precedente, che in vita abbiano occupato ruoli o svolto funzioni rilevanti sul territorio del Comune o che abbiano ricevuto onorificenze o meriti particolari e per i quali sia stata richiesta la sepoltura presso uno dei cimiteri comunali.

ART. 48

REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Il personale addetto al servizio cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 46; esso inoltre iscrive giornalmente, su apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito ove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a estumulazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri etc., esumazioni.

ART. 49

CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il personale addetto al servizio cimiteriale.

ART. 50

DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

Avvenuta la consegna del feretro al personale addetto al servizio cimiteriale, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 51

CAMERA MORTUARIA

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, costruita in prossimità dell'alloggio del personale addetto al servizio cimiteriale.

Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 17, funzionerà come tale la camera mortuaria, purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 19.

ART. 52

CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di ml. 2 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o di altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART. 53

SALA PER AUTOPSIE

Almeno uno dei cimiteri del Comune di Codognè dovrà essere dotato di sala per autopsie, con requisiti medesimi a quelli prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres ceramico, in marmo o ardesia o pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento nonché il sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

ART. 54

DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesto altro tipo di sepoltura.

Sono previste le sepolture diverse dalle comuni decennali, secondo quanto indica l'art. 56.

ART. 55

DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente in simmetria con i muri di cinta e i viali interni di comunicazione.

Uno o più di tali riquadri è destinato alle inumazioni di fanciulli di età inferiore agli anni 10.

Per il calcolo della superficie necessaria sia fa riferimento all'art. 58 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 56

SEPOLTURE PRIVATE - NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporaneo di ossaretto o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni o delle urne cinerarie;
- c) nella concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di sepolcreti di famiglia.

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa fissata con deliberazione della Giunta Comunale, a seconda della durata delle concessioni medesime.

Non sono al momento previste concessioni d'uso temporanee per:

- fosse per inumazioni singole;
- campi di inumazione per famiglie o collettività.

ART. 57

REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "iure sanguinis".

Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei propri connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

ART. 58

REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI

E' previsto altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di Stato Civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dal medico nominato dalla competente U.L.S. secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 59

DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI NEL CIMITERO

La ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, la misura delle aree, i diversi tipi di opere e le relative caratteristiche tecniche ecc. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero, predisposto a norma degli art. da 49 a 63 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ART. 60

PLANIMETRIA DEL CIMITERO CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO

Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Tutte le pratiche relative alle zone di rispetto cimiteriale devono essere conservate agli atti dell'Ufficio tecnico.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti.

CAPO IX°

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 61

SCAVATURA ED UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 62

NUMERAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE – SEGNI FUNERARI

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari.

La forma e le dimensioni delle lapidi e di altro segni funerari e le relative epigrafi devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio che provvederà sulla base di disposizioni generali poste dalla Giunta Comunale.

Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento della esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune, che potrà smaltirli secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 915/82, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 63

PROFONDITA' DI SCAVATURA DELLA FOSSA E RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve esser scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 64

FOSSE DI INUMAZIONE DI PERSONE DI OLTRE 10 ANNI

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a ml. 2), la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di ml. 0,50 che separano fossa da fossa e

saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 65

FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE MINORI DI 10 ANNI

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a ml. 2), una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di ml. 0,50 e debbono distare di almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ART. 66

DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' FERETRI IN OGNI FOSSA

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento.

ART. 67

TUMULAZIONE

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg./metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

La chiusura del tumulo deve avvenire a carico della famiglia richiedente, salvo i casi in cui le opere funerarie sono a totale carico del comune o altri enti o società.

ART. 68

CASSE PER TUMULAZIONE

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27.

Sulla stessa cassa esterna deve essere apposta targhetta metallica con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 69

TUMULAZIONI PROVVISORIE

Le disposizioni degli artt. 67 e 68 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

ART. 70

DIVIETO DI RIAPERTITA SEPOLTURE

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Responsabile di Servizio.

ART. 71

CREMAZIONE CADAVERI – URNE CINERARIE E CELLETTE

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli artt. da 78 a 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera b) dell'articolo 56.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter facilmente essere collocate nelle cellette o ossaretti appositamente costruiti.

CAPO X°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 72

ESUMAZIONI – CARATTERE

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 73

ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Responsabile di Servizio.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per altre inumazioni.

ART. 74

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del turno di rotazione prescritto, dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza della norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della U.L.S. e dal personale addetto al servizio cimiteriale.

ART. 75

PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 76

OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco come prescritto all'art. 44.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 77

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato ad un minimo di 5 anni. Anche in questo caso il Ministero per la Sanità, sentito il parere del Consiglio superiore per la sanità, può autorizzare ulteriori abbreviamenti, quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

ART. 78

DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

È vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del c. p..

ART. 79

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Responsabile di Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'autorità sanitaria presente constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 80

NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 74.

CAPO XI°

OSSARIO COMUNE

ART. 81

OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero deve avere un suo ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 86 comma 5 del citato D.P.R. e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XII°

CONCESSIONI SPECIALI

ART. 82

DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 56 sono temporanee, con decorrenza dalla data della morte ed a pagamento secondo la tariffa fissata con deliberazione della Giunta Comunale.

Le concessioni amministrative di cui alla lettera a) dell'art. 56 sono possibili esclusivamente in favore di persone decedute; sono temporanee con durata di anni 30, decorrente dalla data della concessione e a pagamento secondo la succitata tariffa.

Le concessioni d'uso per la costruzione di aree per sepolcreti di famiglia (edicole, sepolcreti di famiglia o collettività, ecc.) hanno durata di anni 99 (novantanove).

Non possono essere fatte concessioni per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le concessioni possono essere rinnovate, su richiesta alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

ART. 83

CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per raccogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 84

LIMITAZIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona fisica per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Hanno titolo a richiedere la concessione:

- le persone fisiche residenti nel Comune. Si considerano avere la residenza nel Comune le persone ricoverate in strutture ubicate fuori del Comune, che abbiano avuto l'ultima residenza nel Comune di Codognè;
- i nati nel Comune anche se non residenti;
- le persone fisiche aventi residenza nelle zone limitrofe di Comuni confinanti e comprese entro gli ambiti delle parrocchie del Comune di Codognè;
- le persone fisiche che abbiano parenti in linea retta sepolti nei cimiteri comunali.

L'individuazione degli aventi titolo alla sepoltura può essere estesa anche al di fuori delle prescrizioni di cui al comma 2 e deve essere riportata nel contratto di concessione oppure deve essere formalmente autorizzata di volta in volta dal/i titolare/i della concessione o aventi diritto con una apposita dichiarazione di cui all'art.47 del DPR n.445/2000 e successive modifiche integrative da presentarsi al protocollo del Comune.

Nel caso in cui siano titolari di concessione più persone l'attribuzione del diritto di uso va effettuato con atto sottoscritto da tutti i titolari.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 85

DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione in tutto o in parte della concessione medesima.

Le spese per il relativo contratto sono a carico del concessionario.

ART. 86

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile di Servizio mediante regolare contratto, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

Il diritto d'uso delle aree cimiteriali per la costruzione di sepolcreti di famiglia o collettività è concesso mediante atto pubblico amministrativo.

ART. 87

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 85, quando:

a) per le sepolture individuali l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte del concessionario;

b) per le sepolture di famiglia o per collettività la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga di ulteriori due anni concessa dalla Giunta Comunale per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario. Il Responsabile di Servizio notificherà la decadenza agli interessati per mezzo del messo comunale, secondo le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

ART. 88

EFFETTI DELLA DECADENZA, DELLA SCADENZA E DELLA RINUNCIA DELLE CONCESSIONI

In ogni caso di decadenza, alla scadenza delle concessioni e in caso di rinuncia il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 C.C.

ART. 89

MONUMENTI FUNEBRI – OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi o altro, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio e sentito, se è il caso, il parere della commissione edilizia.

ART. 90

MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nei casi di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 91

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con delibera della Giunta Comunale notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi sei.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ART. 92

EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile di Servizio, sentita la U.L.S., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Tutti i materiali e le opere e gli ornamenti e attrezzature funebri passeranno in proprietà del Comune.

ART. 93

ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto dal presente capo.

CAPO XIII°

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 94

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI – NORME APPLICABILI

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste negli artt. da 96 a 99 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

CAPO XIV°

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 95

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI NORME APPLICABILI

Per la costruzione dei sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste negli artt. da 101 a 104 del succitato Regolamento di polizia mortuaria.

ART. 96

ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

Quando debbansi rendere particolari onoranze funebri alla memoria di chi abbia acquistato in vita particolari benemerenze, mediante la tumulazione del cadavere in località diversa dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34 n. 1265 e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria più volte citato.

CAPO XV°

SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

ART. 97

CUSTODIA DEI CIMITERI

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri e salve le indicazioni di cui all'art. 103, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il personale addetto al servizio cimiteriale a richiesta e in pieno accordo con gli interessati, potrà aprirlo per i lavori di manutenzione, restauro o costruzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio, sentito il medico con funzioni di igiene pubblica e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ART. 98

ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private.

Qualunque danno arrecato dovrà essere riparato o risarcito oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 120.

ART. 99

OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART. 100

DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato di spegnervi calce per compiere lavori. Tutto il materiale da costruzione ed i manufatti dovranno essere introdotti nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperanti evitando colà le lavorazioni.

ART. 101

TRASPORTO MATERIALE

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario stabilito dal personale addetto al servizio cimiteriale.

ART. 102

MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare all'interno del cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

ART. 103

ORARIO

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa all'ingresso.

ART. 104

INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 105

CIRCOLAZIONE E SOSTA

E' vietato introdursi nei cimiteri o soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

E' vietato pure sostare con automezzi di qualsiasi tipo lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso ed il libero transito sulla strada che vi conduce.

ART. 106

ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri, condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per il servizio interno del medesimo.

ART. 107

DIVIETI DI INGRESSO

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve impedire l'accesso al cimitero ai ragazzi di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da persone adulte e a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 108

DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI O COSE

E' vietato introdurre nel cimitero cani o altri tipi di animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 109

DIVIETO DI COLTIVAZIONE

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempre verdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame fuori dello spazio assegnato al rispettivo recinto ed impedire la circolazione.

E' vietato in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti a foglie aculeate.

E' prevista la rimozione di fiori, piante, vasi, lumini a cera e a olio, collocati al di fuori degli spazi predisposti, o di qualunque arredo personale ed individuale posto nelle corsie di passaggio o di sosta, di qualunque oggetto che possa costituire un rischio per la incolumità pubblica ovvero disturbo alla quiete dei luoghi o ostruzione dei percorsi comuni.

ART. 110

PULIZIA INTERNA

La strada interna del cimitero, i percorsi anche prospicienti i loculi e gli intervalli che separano le sepolture tra di loro dovranno tenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente affiorate alla superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate.

ART. 111

DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc. macchiarle o comunque deturparle. Chi lo facesse dovrà risarcire i danni oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 120.

E' pure proibito soffermarsi, fare immondizia, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del personale addetto al servizio cimiteriale, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART. 112

OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme o in qualunque altra circostanza qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il personale addetto al servizio cimiteriale dovrà richiamarlo al dovere e, occorrendo, denunciarlo all'autorità giudiziaria.

CAPO XVI°

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 113

DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

Il personale addetto al servizio cimiteriale è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

ART. 114

CUSTODE

Il personale addetto al servizio cimiteriale conserva le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza conformemente alle disposizioni del presente regolamento, a quelle sul personale dipendente del Comune, nonché ad ogni altra specifica disposizione in materia.

ART. 115

RELAZIONE ANNUALE DELL'ADDETTO AL SERVIZIO

Nel mese di maggio di ciascun anno il personale addetto al servizio rimetterà all'Ufficio tecnico comunale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri o attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muro di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportune.

Indicherà inoltre le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questo a carico del concessionario ai fini di quanto previsto dall'art. 92.

ART. 116

SORVEGLIANZA

Il personale addetto al servizio ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero, sia all'interno che all'esterno e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio o animali. Inoltre il personale addetto al servizio vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto a quanto prescritto dal presente regolamento.

ART. 117

TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Nei primi otto giorni di ciascun anno il personale addetto al servizio trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 48, riferentesi all'anno precedente.

ART. 118

COMPITI PARTICOLARI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Spetta inoltre al personale addetto al servizio cimiteriale:

- a) ritirare, per ogni feretro, ricevuto e conservare presso di sé il permesso di seppellimento;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare, di cui all'art. 48 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposti locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni e alla sepoltura delle salme nei campi comuni e alla tumulazione;
- e) assistere e sorvegliare la inumazione o tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) assistere e sorvegliare insieme al medico con funzioni di igiene pubblica, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni ed estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e consegnare al servizio apposito i resti dei feretri e degli indumenti per lo smaltimento secondo il D.P.R. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dal Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi tra le tombe e in genere alla nettezza di tutto il cimitero delle zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi, fiori;

- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare al medico con funzione di igiene pubblica ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento e sulle condizioni del cimitero;
- p) denunciare al Sindaco e al medico qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal medico a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine al servizio affidatogli.

ART. 119

COMPITI DEL PERSONALE NECROFORO

Qualora al personale addetto al servizio siano affidate anche le mansioni di necroforo, l'addetto al servizio, adempirà ai seguenti servizi principali:

- a) vestizione delle salme quando sia richiesto dalle famiglie;
- b) caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre;
- c) accompagnamento delle salme nel cimitero o in altri luoghi.

CAPO XVII°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 120

TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 o al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, sono accertate e punite ai sensi della vigente normativa.

Chiunque viola gli artt. 98 e 111 del presente regolamento dovrà pagare la sanzione amministrativa minima di € 25,00 oltre al risarcimento dei danni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al servizio cimiteriale sono attribuite la qualifica e le funzioni di pubblico ufficiale, ai sensi di legge.

ART. 121

CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Si applicano per la revoca le modalità previste dall'art. 92 del presente regolamento.

ART. 122

ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatto salvo, nei casi contingibili e di urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in materia di pubblica igiene e sanità.

INDICE

CAPO I° - POSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME
- ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO

CAPO II° - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- ART. 3 - DENUNCIA DEI DECESSI
- ART. 4 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI
- ART. 5 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
- ART. 6 - COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATO
- ART. 7 - RINVENIMENTO DI PARTE DI CADAVERI O DI RESTI MORTALI
- ART. 8 - MEDICO NECROSCOPO

CAPO III° AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

- ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
- ART. 10 - NULLA OSTA DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA
- ART. 11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

CAPO IV° OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE
- ART. 14 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA O DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE
- ART. 15 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 16 - PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'
- ART. 17 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE
- ART. 18 - TRASPORTO DI SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE
- ART. 19 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 20 - DEPOSITI ED OBITORI SPECIALI

CAPO V° SEPOLTURA DEI CADAVERI

- ART. 21 - RISCONTRO DIAGNOSTICO-RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE –
TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI
- ART. 22 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO
- ART. 23 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE
- ART. 24 - CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI
- ART. 25 - DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE
- ART. 26 - ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI
- ART. 27 - CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI
DEL COMUNE
- ART. 28 - FERETRI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE
- ART. 29 - CHIUSURA DEL FERETRO
- ART. 30 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

CAPO VI° TRASPORTO DEI CADAVERI

- ART. 31 - ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 32 - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 33 - CARRI FUNEBRI E RIMESSE
- ART. 34 - ONORANZE A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE
DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'
- ART. 35 - TRASPORTO DELLE SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO
- ART. 36 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
- ART. 37 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO
COMUNE O ALL'ESTERO
- ART. 38 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE
PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA
- ART. 39 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI
- ART. 40 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
- ART. 41 - TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE
INDAGINI SCIENTIFICHE
- ART. 42 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
- ART. 43 - DISPOSIZIONI VARIE
- ART. 44 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI
- ART. 45 - TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO

CAPO VII° CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

- ART. 46 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO
- ART. 47 - RICEVIMENTO DEI CADAVERI
- ART. 48 - REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI
- ART. 49 - CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE
- ART. 50 - DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

CAPO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 51 - CAMERA MORTUARIA
ART. 52 - CARATTERISTICHE CAMERA MORTUARIA
ART. 53 - SALA PER AUTOPSIE
ART. 54 - DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE
ART. 55 - DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI
ART. 56 - SEPOLTURE PRIVATE - NATURA E CONCESSIONE
ART. 57 - REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER
COMUNITA' STRANIERE
ART. 58 - REPARTO SPECIALE PER PRODOTTI ABORTIVI
ART. 59 - DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI NEL CIMITERO
ART. 60 - PLANIMETRIA DEL CIMITERO CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO

CAPO IX° SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 61 - SCAVATURA ED UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE
ART. 62 - NUMERAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE – SEGNI FUNERARI
ART. 63 - PROFONDITA' DI SCAVATURA DELLA FOSSA E RIEMPIMENTO
ART. 64 - FOSSE DI INUMAZIONE DI PERSONE DI OLTRE 10 ANNI
ART. 65 - FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE MINORI DI 10 ANNI
ART. 66 - DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' FERETRI IN OGNI FOSSA
ART. 67 - TUMULAZIONE
ART. 68 - CASSE PER TUMULAZIONE
ART. 69 - TUMULAZIONI PROVVISORIE
ART. 70 - DIVIETO DI RIAPERTITA SEPOLTURE
ART. 71 - CREMAZIONE CADAVERI – URNE CINERARIE E CELLETTE

CAPO X° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 72 - ESUMAZIONI – CARATTERE
ART. 73 - ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 74 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE
ART. 75 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE
ART. 76 - OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI
ART. 77 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART. 78 - DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE
ART. 79 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 80 - NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI

CAPO XI° OSSARIO COMUNE

ART. 81 - OSSARIO COMUNE

CAPO XII° CONCESSIONI SPECIALI

ART. 82 - DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO
ART. 83 - CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE
ART. 84 - LIMITAZIONE DEL DIRITTO D’USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 85 - DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI
ART. 86 - CONTRATTO DI CONCESSIONE
ART. 87 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 88 - EFFETTI DELLA DECADENZA, DELLA SCADENZA E DELLA RINUNCIA
DELLE CONCESSIONI
ART. 89 - MONUMENTI FUNEBRI – OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE
ART. 90 - MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE
ART. 91 - REVOCA DELLE CONCESSIONI
ART. 92 - EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI
ART. 93 - ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI

CAPO XIII° SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 94 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI – NORME APPLICABILI

CAPO XIV° SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 95 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI NORME APPLICABILI
ART. 96 - ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

CAPO XV° SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

ART. 97 - CUSTODIA DEI CIMITERI
ART. 98 - ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI
ART. 99 - OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI
ART. 100 - DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE
ART. 101 - TRASPORTO MATERIALE
ART. 102 - MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI
ART. 103 - ORARIO
ART. 104 - INGRESSO AL CIMITERO
ART. 105 - CIRCOLAZIONE E SOSTA
ART. 106 - ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI
ART. 107 - DIVIETI DI INGRESSO
ART. 108 - DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI O COSE
ART. 109 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE
ART. 110 - PULIZIA INTERNA
ART. 111 - DIVIETI SPECIALI
ART. 112 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

CAPO XVI° PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 113 - DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI
ART. 114 - CUSTODE
ART. 115 - RELAZIONE ANNUALE DELL'ADDETTO AL SERVIZIO
ART. 116 - SORVEGLIANZA
ART. 117 - TRASMISSIONE REGISTRO INUMAZIONI E TUMULAZIONI
ART. 118 - COMPITI PARTICOLARI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
ART. 119 - COMPITI DEL PERSONALE NECROFORO

CAPO XVII° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 120 - TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI
ART. 121 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO
ANTERIORI AL REGOLAMENTO
ART. 122 - ORDINANZE DEL SINDACO